

**NOTA su**  
**Operazioni di dragaggio nei siti bonifica di interesse Nazionale**

Progetto di dragaggio	<p>Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale (art. 252 D.Lgs 152/06) il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica, previa presentazione del progetto di dragaggio da parte dell'Autorità portuale, o laddove non istituita, da parte dell'Ente competente al Ministero delle infrastrutture (lo approva entro 30 giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al MATTM per l'approvazione definitiva).</p> <p>Il progetto di dragaggio, per quanto concerne gli aspetti ambientali, deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i risultati della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare, condotta ai sensi dell'Allegato "A" del decreto 7/11/08;</li><li>- le tecniche idonee per la rimozione e il trasporto del materiale ;</li><li>- le modalità per l'immersione in mare, per formare terrapieni costieri o per il ripascimento degli arenili, ovvero per il conferimento presso strutture di contenimento.</li></ul>
Idoneità materiale dragato	<p>L'idoneità del materiale dragato ad essere usato per l'immersione in mare, per formare terrapieni costieri o per il ripascimento degli arenili, ovvero per il conferimento presso strutture di contenimento, deve essere verificata sulla base di apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio conformemente alle metodologie e ai criteri stabiliti nell'Allegato "A" del decreto 7/11/08.</p> <p>Sono esclusi i materiali pericolosi derivanti dalle attività di dragaggio (cioè presentanti valori superiori a quelli indicati in Allegato D, parte quarta del D.Lgs 152/06), fatto salvo il caso in cui i materiali stessi siano sottoposti a trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti tali da raggiungere valori limite di concentrazione inferiori a quelli indicati nel predetto Allegato D, parte quarta del D.Lgs. 152/06.</p> <p>Qualora i risultati delle analisi individuino nei materiali dragati, anche a seguito del trattamento sopra richiamato, livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V del D.Lgs. 152/06 (CSC) ma inferiori a quelli previsti dall'Allegato D, parte quarta del D.Lgs. 152/06, l'Autorità portuale, ovvero, laddove non costituita, l'Ente competente, può chiedere al MATTM, nell'ambito del medesimo progetto di dragaggio, anche l'autorizzazione a refluire detti materiali tal quali o a seguito di trattamenti finalizzati alla riduzione degli inquinanti in strutture di contenimento sulla base di una valutazione chimico-fisica ed ecotossicologica dell'accettabilità delle concentrazioni di inquinanti eccedenti i suddetti limiti. Il MATTM, avvalendosi del parere dell'ISPRA, deve provvedere al riguardo nell'ambito del procedimento di autorizzazione.</p> <p>Sulla base dei risultati delle analisi, il decreto di autorizzazione determina altresì gli utilizzi dei materiali dragati.</p>
Decreto MATTM di autorizzazione (30 gg)	<p>Il decreto di approvazione del MATTM (entro 30 giorni dalla sopra citata trasmissione), rappresenta autorizzazione a procedere. Il rispetto delle disposizioni costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del D.Lgs 152/06 e ss.mm. relative al danno ambientale.</p>

Utilizzo: - terreni costieri - ripascimento degli arenili	<p>I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri (deve essere incluso nell'autorizzazione) o per il ripascimento degli arenili (su autorizzazione della regione territorialmente competente).</p> <p>E' vietata la miscelazione tra i materiali classificati come pericolosi (Allegato D, parte IV del D.Lgs 152/06) e quelli non pericolosi e la miscelazione tra materiali non pericolosi al solo fine di raggiungere valori di concentrazione idonei agli utilizzi sopra richiamati.</p>
Stoccaggio in strutture di contenimento	<p>I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti (ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione), possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto e' approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il MATTM.</p> <p>Le strutture di contenimento devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: <math>K</math> minore o uguale <math>1,0 \times 10^{-9}</math> m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m.</p> <p>I materiali dragati, refluiti all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, possono essere miscelati, ancorchè aventi caratteristiche diverse (non chiaro il rimando per le esclusioni) al fine di raggiungere i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di bonifica per la specifica destinazione d'uso. La miscelazione deve essere finalizzata anche al miglioramento delle caratteristiche di stabilità dell'intero ammasso dei materiali refluiti.</p>
Bonifica terre dragaggio	<p>Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella I, allegato 5, parte quarta, titolo V, del D.Lgs 152/06, deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.</p> <p>Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei «<i>Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati</i>» elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'Allegato "B" del decreto 7/11/08. Per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata.</p>